

EMERGENZA CORONAVIRUS

IL DPCM DEL 10 APRILE 2020

SOSPENSIONE E SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DI ATTIVITA' IN ESERCIZI COMMERCIALI E DI ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

aggiornamento alla data dell'11 aprile 2020

1) *In generale, cosa prevede il DPCM del 10 aprile 2020?*

In generale, il DPCM del 10 aprile 2020 prevede misure in materia di:

- a)** contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- b)** contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
- c)** informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;
- d)** ingresso in Italia;
- e)** navi da crociera e navi di bandiera estera.

Nella presente circolare verranno analizzati **i riflessi, sull'operatività delle aziende, delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) che precedono**, mentre si rinvia a successive circolari

per quanto attiene ad altri profili presi in considerazione dalle predette disposizioni e dai provvedimenti di cui alle lettere c), d) ed e).

Dalla data di entrata in vigore del DPCM del 10 aprile 2020, ovvero dal 14 aprile 2020, cessano di avere efficacia:

- il DPCM dell'8 marzo 2020,
- il DPCM del 9 marzo 2020,
- il DPCM dell'11 marzo 2020,
- il DPCM del 22 marzo 2020, e
- il DPCM del 1° aprile 2020.

Continuano invece a trovare applicazione le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree.

2) Quali sono, ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, le attività commerciali al dettaglio per le quali è obbligatoria la chiusura e quali quelle che possono proseguire o riprendere?

A partire dalla data del 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, sono **sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione** per le attività di **vendita di generi alimentari e di prima necessità** di seguito individuate:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ipermercati;• Supermercati;• Discount di alimentari;• Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; |
|--|

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Farmacie;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- Commercio al dettaglio di libri;
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Le attività di commercio al dettaglio autorizzate possono essere svolte, nel rispetto delle previsioni in materie di salute e sicurezza (ivi comprese quelle specifiche previste dal DPCM del 10 aprile 2020, in relazione alle quali si rinvia a successive circolari), nell'ambito di:

- a) esercizi commerciali di vicinato, e
- b) media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

3) *Quali sono, ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, le ulteriori attività commerciali per le quali è obbligatoria la chiusura e quali quelle che possono proseguire o riprendere?*

Le **ulteriori attività commerciali** per le quali **l'obbligo di chiusura** è stato mantenuto sono:

- a) le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
- b) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- c) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

Possono **invece** essere **svolti**, nel rispetto delle previsioni in materie di salute e sicurezza (ivi comprese quelle specifiche previste dal DPCM del 10 aprile 2020, in relazione alle quali si rinvia a successive circolari):

- a) le attività inerenti servizi alla persona di seguito individuate:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

- b) i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale;
- c) la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

- d) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade (che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali), negli ospedali e negli aeroporti.

4) Quali sono gli accorgimenti che, ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, devono essere adottati dalle attività commerciali che possono proseguire o riprendere?

Fermo restando il fatto che, come detto, si rinvia a successive circolari per quanto attiene agli aspetti in materia di salute e sicurezza (ivi compresi quelli specifici previsti dal DPCM del 10 aprile 2020), le **attività commerciali** sono obbligate ad assicurare:

- a) la distanza interpersonale di un metro;
- b) il fatto che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- c) il fatto che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Il DPCM del 10 aprile 2020 raccomanda altresì l'applicazione delle seguenti misure:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

5) Quali sono, ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, le ulteriori attività che possono proseguire o riprendere?

Il DPCM del 10 aprile 2020 garantisce, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (ivi comprese quelle specifiche previste dal DPCM del 10 aprile 2020, in relazione alle quali si rinvia a successive circolari), le seguenti **ulteriori attività**:

- a) servizi bancari,
- b) servizi finanziari,
- c) servizi assicurativi
- d) attività del settore agricolo,
- e) attività del settore zootecnico di trasformazione agro-alimentare,
- f) le filiere che forniscono beni e servizi a quanto indicato sopra;
- g) le attività professionali.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

6) Quali sono, ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, le attività produttive industriali e commerciali per le quali è obbligatoria la chiusura e quali quelle che possono proseguire o riprendere?

Il DPCM del 10 aprile 2020 prevede la **sospensione** (e quindi la chiusura) di **tutte le attività produttive industriali e commerciali** (salvo il caso in cui le stesse possano essere svolte in modalità a distanza o di lavoro agile) dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, **ad eccezione** di quelle che seguono:

- a)** attività con il seguente **codice ATECO**, indicate nell'Allegato 3 al DPCM del 10 aprile 2020:

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

b) previa comunicazione al Prefetto ove si trova la produzione, attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filieri:

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- delle attività di cui alla lettera a) che precede (e quindi di quelle di cui all'Allegato 3 al DPCM del 10 aprile 2020);
- delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, se autorizzate alla continuazione ai sensi di quanto si dirà alla lettera h) che segue;
- dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, così come individuati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 (ovvero, in sintesi, i servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione);

nella comunicazione dovranno essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Resta ferma la facoltà per il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, di sospendere le predette attività; fino all'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività, quest'ultima può essere esercitata sulla base della comunicazione resa al Prefetto;

- c) servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali**, così come individuati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 (ovvero, in sintesi, i servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione);

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- d) attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici**;
- e) attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **prodotti agricoli e alimentari**;
- f) attività comunque **funzionali a fronteggiare l'emergenza**;
- g) **previa comunicazione al Prefetto ove si trova la produzione**, attività degli **impianti a ciclo produttivo continuo**, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il Prefetto può sospendere, sentito il Presidente della Regione interessata, le predette attività; anche in questo caso, fino all'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività, quest'ultima può essere esercitata sulla base della comunicazione resa al Prefetto.

La predetta comunicazione non è necessaria ove l'attività degli impianti di cui sopra sia finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

- h) **previa comunicazione al Prefetto ove si trova la produzione**, le seguenti attività, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio o un pericolo di incidenti:
 - industria dell'**aerospazio** e della **difesa**, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico;
 - tutte le **altre attività di rilevanza strategica**.

Il Prefetto può sospendere, sentito il Presidente della Regione interessata, le predette attività; anche in questo caso, fino all'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività, quest'ultima può essere esercitata sulla base della comunicazione resa al Prefetto.

La predetta comunicazione non è necessaria ove le attività di cui sopra siano finalizzate a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

7) *È previsto il divieto assoluto, per le attività produttive sospese ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, di svolgere qualsiasi tipo di attività?*

No; per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto:

- a) l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di:
- attività di vigilanza,
 - attività conservative e di manutenzione,
 - gestione dei pagamenti, e
 - attività di pulizia e sanificazione.
- b) la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;
- c) la ricezione in magazzino di beni e forniture.

8) *È necessario che un fornitore chieda al proprio committente una dichiarazione in merito ai servizi da quest'ultimo affidati?*

Sì, così hanno previsto numerose Prefetture.

Un fornitore, al fine di meglio tutelare la propria posizione ove un committente gli chieda lo svolgimento di determinate attività, deve richiedere al committente stesso di sottoscrivere una dichiarazione attestante il fatto che quest'ultimo svolge un'attività consentita ai sensi del DPCM

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

del 10 aprile 2020, e che l'attività richiesta al fornitore è funzionale ad assicurare la continuità di quella del committente.

Di seguito si riporta **una possibile bozza di dichiarazione del committente:**

“Spett.le

..... [denominazione della società fornitrice]

Via, [sede della società fornitrice]

A mezzo PEC

Io sottoscritto [nome e cognome di colui che sottoscrivere la dichiarazione], in qualità di legale rappresentante di [denominazione della società committente], con sede in, via, C.F., P.IVA [dati della società committente],

dichiaro e garantisco,

avendo preso visione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, ed essendo consapevole dei contenuti dei predetti Decreti e delle conseguenze e responsabilità derivanti dalla presente dichiarazione, che il servizio a Voi richiesto è strettamente funzionale ad assicurare la continuità dell'attività svolta dalla società da me rappresentata, la quale:

[] rientra tra quelle di cui all'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, così come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 - codice ATECO [codice ATECO della società committente]

[] consiste in attività dell'industria dell'aerospazio, autorizzate alla continuazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, come da comunicazione, che si allega, al Prefetto di [Prefetto del luogo della produzione della società committente]

[] consiste in attività dell'industria della difesa, autorizzate alla continuazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, come da comunicazione, che si allega, al Prefetto di [Prefetto del luogo della produzione della società committente]

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122

T +39 010 882002

F +39 010 876826 / 010 887086

studiodeandre@studiodeandre.it

www.studiodeandre.it

[] consiste nella seguente attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020: [tipologia di attività della società committente], come da comunicazione, che si allega, al Prefetto di [Prefetto del luogo della produzione della società committente]

[] costituisce un servizio di pubblica utilità e/o un servizio essenziale ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146

Si allega, quale attestazione del codice ATECO della società da me rappresentata:

[] estratto del certificato di attribuzione del numero di partita IVA

[] estratto della visura camerale aggiornata

[] comunicazione al Prefetto di [Prefetto del luogo della produzione della società committente]

....., .../.../2020 [luogo e data di sottoscrizione della dichiarazione]

..... [firma di colui che sottoscrivere la dichiarazione]

(in qualità di legale rappresentante di) [denominazione della società committente]”

9) *Che tipo di comunicazione deve essere inviata al Prefetto da parte di un fornitore al quale siano stati affidati servizi funzionali ad assicurare la continuità dell'attività del proprio committente?*

Ferma restando la necessità di ottenere dal proprio committente la dichiarazione di cui al punto 8) che precede, il fornitore, prima dell'esecuzione del servizio affidatogli dal proprio cliente, è obbligato ad informare il Prefetto.

Alcune Prefetture hanno messo a disposizione, sui propri siti internet, i modelli di comunicazione al Prefetto: si consiglia quindi di verificare i siti internet delle singole Prefetture.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

Tenuto conto del fatto che non tutte le Prefetture hanno predisposto i modelli di cui sopra, si riporta qui di seguito **una possibile bozza di comunicazione del fornitore al Prefetto:**

“Spett.le

Prefettura di [provincia in cui si trova l'attività produttiva]

Via, [sede della Prefettura]

A mezzo PEC

Io sottoscritto [nome e cognome di colui che sottoscrivere la dichiarazione], in qualità di legale rappresentante di [denominazione della società fornitrice], con sede in, via, C.F., P.IVA [dati della società fornitrice],

comunico,

ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, che la società [denominazione della società committente], con sede in, via, C.F., P.IVA [dati della società committente], ha affidato alla società da me rappresentata un servizio che, sulla base di quanto dichiarato dalla committente, è funzionale ad assicurare la continuità dell'attività svolta da quest'ultima, la quale:

[] rientra tra quelle di cui all'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, così come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 - codice ATECO [codice ATECO della società committente]

[] consiste in attività dell'industria dell'aerospazio, autorizzate alla continuazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, come da comunicazione, che si allega, al Prefetto di [Prefetto del luogo della produzione della società committente]

[] consiste in attività dell'industria della difesa, autorizzate alla continuazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, come da comunicazione, che si allega, al Prefetto di [Prefetto del luogo della produzione della società committente]

[] consiste nella seguente attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122

T +39 010 882002

F +39 010 876826 / 010 887086

studiodeandre@studiodeandre.it

www.studiodeandre.it

Ministri del 10 aprile 2020: [tipologia di attività della società committente], come da comunicazione, che si allega, al Prefetto di [Prefetto del luogo della produzione della società committente]

[] costituisce un servizio di pubblica utilità e/o un servizio essenziale ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146

Si allegano le dichiarazioni ricevute dai committenti della società.

....., .../.../2020 [luogo e data di sottoscrizione della dichiarazione]

..... [firma di colui che sottoscrivere la dichiarazione]
(in qualità di legale rappresentante di) [denominazione della società fornitrice]”

10) *In cosa consiste la comunicazione al Prefetto da parte di un'impresa che svolge attività su impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione deriverebbe un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti?*

L'impresa che svolge attività su impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione deriverebbe un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, è obbligato ad informare preventivamente il Prefetto per poter svolgere tale attività.

Alcune Prefetture hanno messo a disposizione, sui propri siti internet, i modelli di comunicazione al Prefetto: si consiglia quindi di verificare i siti internet delle singole Prefetture.

Tenuto conto del fatto che non tutte le Prefetture hanno predisposto i modelli di cui sopra, si riporta qui di seguito **una possibile bozza di comunicazione dell'impresa al Prefetto**:

“Spett.le
Prefettura di [provincia in cui si trova la produzione]
Via [sede della Prefettura]

A mezzo PEC

Io sottoscritto [nome e cognome di colui che sottoscrivere la dichiarazione], in qualità di legale rappresentante di [denominazione della società], con sede in, via, C.F., P.IVA [dati della società],

comunico,

ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, che la società da me rappresentata svolge, sugli impianti a ciclo produttivo continuo, siti in, via [luogo in cui sono ubicati gli impianti], e consistenti in [tipologia degli impianti], attività di [tipologia delle attività svolte sugli impianti], dalla cui interruzione deriverebbe:

un grave pregiudizio agli impianti stessi

un pericolo di incidenti

in quanto [motivi del pregiudizio agli impianti in caso di sospensione dell'attività o motivi del pericolo di incidenti].

....., .../.../2020 [luogo e data di sottoscrizione della dichiarazione]

..... [firma di colui che sottoscrivere la dichiarazione]

(in qualità di legale rappresentante di) [denominazione della società]”

11) Quali misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono adottare le imprese che possono, ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, proseguire la propria attività?

Per quanto attiene alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle **imprese produttive** le cui attività non sono sospese ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, si rinvia, oltre che a successive circolari, alla precedente circolare del 14 marzo 2020 dello Studio De André, intitolata “*Emergenza Coronavirus - Lavoro*”: infatti, il predetto Decreto rinvia espressamente al “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il*

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra le parti sociali.

Le misure di sicurezza per gli **esercizi commerciali** sono contenute nell’Allegato 4 al DPCM del 10 aprile 2020, in relazione al quale si tornerà in successive circolari, fermo restando quanto detto al punto 4) che precede.

Sempre per quanto attiene al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si rinvia, con riferimento ai **trasporti** e alla **logistica**, alla circolare del 22 marzo 2020 dello Studio De André, intitolata “*Emergenza Coronavirus - Trasporti e Logistica*”: pur non essendo stato espressamente richiamato dal DPCM del 10 aprile 2020, si ricorda infatti la rilevanza del “Protocollo specifico di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto in data 20 marzo 2020 tra le parti sociali, il quale ha introdotto ulteriori disposizioni per quanto attiene al settore aereo, all’autotrasporto merci, al trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, al settore ferroviario, al settore marittimo e portuale e al trasporto non di linea.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it